TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

# Art. 104-ter

## valore locativo delle abitazioni beate con mobilio

Per le abitazioni affittate con mobili, contro canone unico complessivo, il valore locativo da attribuire all'abitazione viene determinato in via presunta come se quest'ultima fosse stata affittata vuota, tenuto il debito conto anche del canone,complessivo reale.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 24

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la finanza locale |
| Estremi | Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-104-ter-valore-locativo-delle-abitazioni-beate-con-mobilio/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it